



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/11/2020 (punto N 58)

Delibera

N 1512

del 30/11/2020

Proponente

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Francesco TAPINASSI

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione invernale per il 2021, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania e nel primo sabato del mese di luglio e che qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale il territorio della regione Toscana è stato inserito tra le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse");

Preso atto della richiesta pervenuta dalle Associazioni di categoria regionali in data 12 novembre 2020, con la quale si chiede di intervenire per rispondere alle esigenze delle imprese commerciali con nuove soluzioni;

Ritenuto opportuno, in considerazione della crisi economica legata all'emergenza da COVID-19 posticipare, per l'anno 2021, la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, fissandola al 30 gennaio 2021, coincidente con l'ultimo sabato del mese di gennaio e di stabilire la durata di tali vendite in trenta giorni;

Ritenuto di contemperare lo slittamento della data di inizio delle vendite di fine stagione invernale con una maggiore flessibilità in ordine alle vendite promozionali;

Considerato che il divieto di effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite, stabilito dall'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018, trova la sua ratio nell'esigenza di evitare possibili situazioni di concorrenza tra imprese commerciali nella fase di avvio di stagione, esigenza che risulta meno stringente nel caso in cui l'inizio delle vendite di fine stagione sia posticipato rispetto alla data ordinaria;

Ritenuto pertanto opportuno consentire alle attività commerciali la possibilità di gestire con la massima flessibilità le strategie aziendali, anche in relazione alle esigenze di incentivare gli acquisti e di commercializzare l'invenduto, nel rispetto delle esigenze differenziate dei diversi ambiti territoriali;

Ritenuto necessario, per le motivazioni precedentemente richiamate, sospendere, limitatamente alla stagione invernale 2021, il divieto di cui all'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2021, nella data del 30 gennaio, coincidente con l'ultimo sabato del mese di gennaio, la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;
2. di stabilire, per l'anno 2021, la durata delle vendite di fine stagione invernale in trenta giorni;
3. di sospendere, limitatamente alle vendite di fine stagione invernale dell'anno 2021, il divieto di svolgere vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO TAPINASSI

Il Direttore
ALBINO CAPOREALE